

LIVE WEBINAR

18 SETTEMBRE 2025
ORE 17.00 - 18.30

**TRUST E TUTELA
DEL PATRIMONIO**

Avv. Nicola Tilli
Avvocato in Milano

Il Trust e la protezione patrimoniale di asset

Convegno Fondazione Anna & Marco – 18 settembre 2025

Convegno Trust 2025

L'origine

- Chi ha contatti con l'ambiente economico inglese o americano, o anche solo con amici di quei Paesi, sente spesso parlare di trust.

Convegno Trust 2025

Origine anglosassone

- Rilascio dei beni di proprietà nobiliare a un fiduciario (fiduciae causa) e restituzione al ritorno da campagne di guerra (crociate).
- Tutela in common law inesistente
- Tutela in Equity
- Double ownership (real and equitable ownership)
- Ancora oggi freehold versus leasehold

Convegno Trust 2025

Comparazione con sistema anglosassone

- Complessità differente tra il nostro sistema e quello anglosassone, a livello di definizione del diritto di proprietà (dual ownership) il contenuto del nostro concetto di proprietà - quale derivazione della proprietà così come concepita nel Codice napoleonico e, prima ancora, nel diritto romano - non è compatibile con tutto quel complesso di posizioni soggettive che fanno capo sia al trustee che al beneficiario e di quella flessibilità e capacità di adattamento alle singole esigenze del caso concreto cui invece il trust risponde a perfezione..

Convegno Trust 2025

Case law tra common law e giurisprudenza di civil law

Il Trust è configurato e ius positum a livello dei rimedi giurisdizionali posti a sua tutela da tutti gli ordinamenti con differenza valoriale tra sentenze di common law (aventi valore di legge) e di civil law (valide solo come orientamenti).

Convegno Trust 2025

Pionierismo e radicamento

- La fase del pionierismo è ormai alle spalle e oggi si può, a buon titolo, sostenere che il trust fa stabilmente parte dello strumentario quotidiano di un buon numero di professionisti italiani.
- Convenzione Internazionale sui Trust Aja 1985
- Recepita con L. 364 del 1989 in vigore dal 1990

Convegno Trust 2025

Radicamento

- - centinaia di articoli di dottrina: oltre 2500 ad oggi
- - oltre 100 provvedimenti di legislazione secondaria (molti di natura fiscale);
- - un'associazione di professionisti del Trust che conta oltre 600 iscritti;
- ITA: paese di civil law con il più alto sviluppo dell'istituto..

Convegno Trust 2025

Disciplina normativa (sintesi)

Art. 2 – Definizione di trust

• Il trust è un rapporto giuridico creato da una persona (il disponente) con atto tra vivi o mortis causa, quando beni vengono posti sotto il controllo di un trustee nell'interesse di un beneficiario o per un fine specifico.

• Effetti principali:

- I beni costituiscono una massa distinta e non fanno parte del patrimonio personale del trustee.
- Il trustee ha il potere-dovere di amministrare e disporre dei beni conformemente all'atto istitutivo e alla legge applicabile.

👉 Qui si riconosce il **principio della segregazione patrimoniale**.

Convegno Trust 2025

Disciplina normativa (sintesi)

Art. 6 – Legge regolatrice

- Il disponente può scegliere la legge regolatrice del trust (tipicamente common law: Inghilterra, Jersey, Guernsey, Malta, ecc.).
- Se non vi è scelta, si guarda ai collegamenti più stretti (residenza del trustee, ubicazione dei beni, luogo di amministrazione).
- 👉 In Italia i notai normalmente inseriscono una clausola di “scelta della legge regolatrice” per evitare incertezze.

- Necessità dell’elemento di estraneità nell’atto di Trust
- Sufficienza della legge straniera come elemento di estraneità

Convegno Trust 2025

Disciplina normativa (sintesi)

Art. 7 – Mancanza di scelta della legge

•Se il disponente non sceglie la legge regolatrice, si applica la legge con i **collegamenti più stretti** (es. luogo di amministrazione, ubicazione beni, residenza trustee).

👉 Importante in Italia: se manca la clausola di legge regolatrice, il giudice deve fare un'analisi complessa per capire quale legge estera regoli il trust.

Principio di conservazione del negozio (art. 1366 c.c.)

Il trust non è nullo ma va interpretato per colmarne le carenze

Convegno Trust 2025

Disciplina normativa (sintesi)

Art. 8 – Contenuto della legge regolatrice

La legge regolatrice disciplina, tra l'altro:

- la validità del trust,
- i poteri e doveri del trustee,
- i diritti dei beneficiari,
- la durata del trust,
- l'ammissibilità della sostituzione del trustee.

👉 In Italia questo articolo è la base per riconoscere al trustee poteri di amministrazione e disposizione anche sugli immobili italiani.

Necessità della conoscenza delle leggi straniere sui Trust per poterlo istituire

Convegno Trust 2025

Disciplina normativa (sintesi)

Art. 9 – Scelta di una legge più strettamente connessa

Anche se il disponente ha scelto una legge, se il trust ha legami molto forti con un'altra legge, questa può prevalere.

👉 Utile in contenziosi: un trust dichiarato regolato da Jersey ma interamente amministrato e localizzato in Italia rischia di essere disconosciuto.

Prevalenza delle regole sostanziali su quella formali

Principi applicativi di esterovestizione applicati ad altri istituti (gestione fondi d'investimento ecc.)

Convegno Trust 2025

Disciplina normativa (sintesi)

Art. 10 – Trust multipli

Un trust può essere regolato da più leggi in relazione a beni o aspetti diversi.

👉 Rilevante nei trust con beni immobili in più Paesi: ciascun immobile segue la legge locale di pubblicità.

Convegno Trust 2025

Disciplina normativa (sintesi)

Art. 11 – Riconoscimento

•Gli Stati contraenti devono riconoscere l'esistenza e gli effetti del trust costituito in conformità alla legge regolatrice.

•In particolare:

- la segregazione dei beni,
- l'intestazione dei beni al trustee,
- i poteri/doveri del trustee,
- i diritti dei beneficiari.

👉 L'Italia, quindi, non può negare valore a un trust estero validamente istituito.

Convegno Trust 2025

Disciplina normativa (sintesi)

Art. 13 – Ordine pubblico

- Lo Stato contraente può rifiutare di applicare la Convenzione se gli effetti del trust sono manifestamente contrari al proprio ordine pubblico.

- 👉 In Italia è la clausola usata dai giudici quando il trust è “abusivo” (es. simulato per frodare i creditori).

- Tema dell’interpretazione estensiva dell’abusività all’elusione fiscale equiparata ad evasione

- Mancanza di certezza del diritto per contrasto interpretativo circolari AE versus diritto civile.

Convegno Trust 2025

Disciplina normativa (sintesi)

Art. 14 – Pubblicità immobiliare

•Se la legge dello Stato richiede la trascrizione o registrazione dei beni (es. immobili), questa può essere richiesta anche per i trust.

👉 In Italia è ammessa la trascrizione nei registri immobiliari con la menzione della qualità di trustee.

•Rimane in vigore la separazione patrimoniale tra beni del soggetto suoi propri e beni del soggetto in quanto Trustee (effetto segregativo)

Convegno Trust 2025

Disciplina normativa (sintesi)

Art. 15 – Norme inderogabili

•La Convenzione non pregiudica l'applicazione di norme imperative dello Stato che riguardino: successioni, donazioni, rapporti matrimoniali, tutela dei minori e incapaci, creditori.

👉 In Italia questo articolo è fondamentale: impedisce che il trust diventi un modo per violare la **legittima ereditaria** o le norme di protezione dei creditori.

Convegno Trust 2025

Uso quotidiano

- Frequentemente, inoltre, i trust compaiono sulla stampa quotidiana (i casi più recenti sono quelli del trust per la gestione delle obbligazioni “Cirio” e del blind trust costituito da Mario Draghi, all’indomani della sua nuova nomina a Governatore di Bankitalia) e pure nei rotocalchi (il trust di Onassis, con le tante liti che ha originato).
- Esempi: Walmart (Walton Family Trust)
- Ford family Trust
- Rockefeller Trusts
- Grosvenor Estate Trust UK
- Trust Rothschild
- Michael Jackson family trust
- Elvis Presley estate trust
- Divorce trust (Mc Cartney Murdoch)

Convegno Trust 2025

Altri esempi

- Grandi musei appartengono a trust, l'intero patrimonio dei Rockfeller è in trust, ma anche l'uomo qualunque americano spesso dispone delle proprie sostanze per mezzo di un trust, che ella può predisporre da sola seguendo le indicazioni che le fornisce un cd comprato su Amazon con qualche decina di dollari..
- In Italia: Legge. «Dopo di noi»: L 112/2016
- Trust criminalità organizzata
- Trust sottrattivi (Parmalat)

Convegno Trust 2025

Ancora in Italia...

- In Italia il patrimonio della famiglia Antinori è in Trust, la catena di controllo del gruppo Amplifon passa da un Trust.
- La società anglosassone, dunque, fa grande utilizzo di questo istituto e ora anche da noi si fa valere.

Convegno Trust 2025

Scopi/Goals e Definizione

- Ma quale è il motivo? E se il trust funziona così bene oltreoceano e oltremarina perché da noi se ne è fatto a meno fino a poco tempo fa? E perché, viceversa, adesso se ne parla tanto?
- La ragione è l'estrema versatilità dell'utilizzo di questo istituto giuridico e la sua vocazione ad essere utilizzato con efficienza di risultati in una pluralità di occasioni: i trust permettono ad un soggetto (detto settlor o disponente) di affidare la proprietà e la gestione di un dato bene ad un altro soggetto (detto trustee) perché, nell'interesse di coloro che il settlor indica come suoi beneficiari, il trustee ne faccia un determinato utilizzo; i trust, pertanto, sono "strutture aperte", nelle quali ciascuno cala il contenuto che desidera, ovviamente rispettando i principi di base, che sono pochi e chiari..

I soggetti

- I soggetti sono quattro ma potrebbero essere sette, otto, primo trustee, secondo trustee che sostituisce il primo a determinate condizioni, guardiani dei denari, guardiani degli affetti personali,.
- Struttura libera- Principio di responsabilizzazione

Convegno Trust 2025

Struttura variabile e discrezionale (art. 1322 co.2 C.C.)

- beneficiari di tipo A (non determinati), beneficiari di tipo B (individuati) o C (che raggiungono lo stato di beneficiari se centrano determinati obbiettivi), un disponente istitutivo, due tre, quattro, infiniti soggetti contributori del Trust nel momento in cui predispongo un atto in cui possono intervenire nella fase di arricchimento dello strumento anche terzi (caso tipici dei charitable Trusts).
- Il motivo del successo che il trust ha ottenuto nel nostro Paese risiede dunque nella considerazione che il trust non è solo una fra le possibili varie tecniche di pianificazione successoria o fiscale (e tanto meno è un modo per gabbare creditori, fisco e parenti), ma è uno strumento che consente di tutelare una serie di interessi, lasciati in secondo piano dall'invecchiamento delle nostre categorie giuridiche..

Esclusioni e inammissibilità

- È escluso dalla possibilità di partecipare lecitamente all'istituzione:
- 1) chi ha volontariamente ucciso o tentato di uccidere la persona della cui successione si tratta, o il coniuge, o un discendente, o un ascendente della medesima, purché non ricorra alcuna delle cause che escludono la punibilità a norma della legge penale ;
- 2) chi ha commesso, in danno di una di tali persone, un fatto al quale la legge [penale] dichiara applicabili le disposizioni sull'omicidio ;
- 3) chi ha denunciato una di tali persone per reato punibile [con la morte] , con l'ergastolo o con la reclusione per un tempo non inferiore nel minimo a tre anni, se la denuncia è stata dichiarata calunniosa in giudizio penale; ovvero ha testimoniato contro le persone medesime imputate dei predetti reati, se la testimonianza è stata dichiarata, nei confronti di lui, falsa in giudizio penale;
- 3 bis) chi, essendo decaduto dalla potestà genitoriale nei confronti della persona della cui successione si tratta

Esclusioni (continua...)

- e non è stato reintegrato nella potestà alla data di apertura della successione medesima;
- 4) chi ha indotto con dolo [] o violenza [] la persona, della cui successione si tratta, a fare, revocare o mutare il , o ne l'ha impedita;
- 5) chi ha soppresso, celato, o alterato il testamento dal quale la successione sarebbe stata regolata []; 6) chi ha formato un testamento falso o ne ha fatto scientemente uso.

Convegno Trust 2025

- Tutti i giorni accade che qualcuno depositi somme presso un professionista (immaginiamo, mediante la consegna di un assegno bancario), il quale evidentemente colloca nel proprio conto corrente bancario il denaro ricevuto in attesa di farne l'utilizzo convenuto con il depositante/cliente: si può trattare del deposito di una caparra confirmatoria che, per ragioni di reciproca tutela, viene appunto lasciata nella disponibilità di un soggetto terzo rispetto ai contraenti; si può trattare di un deposito a garanzia (si immagini il caso del pagamento del prezzo di una compravendita di azienda, da cui scomputare imparzialmente il valore delle rimanenze di magazzino che emergerà da un apposito inventario); si può trattare della provvista di un versamento che il professionista deve fare per conto del cliente a titolo di imposte dovute o di somma da corrispondere a una controparte; eccetera.

Assenza di confusione patrimoniale

- Ebbene, quelle somme, una volta nella disponibilità del professionista depositario, entrano a far parte del suo patrimonio “generale” e con esso si “confondono”, dal punto di vista giuridico e tecnico-economico a meno di casi particolari
- Escrow account
- Trust

Convegno Trust 2013

Tutela dal diritto di sequela del Trust (effetto segregativo)

- Di modo che, se malauguratamente quel professionista viene fatto oggetto di procedure di sequestro o pignoramento, anche le somme presso di lui depositate vanno a soddisfare le pretese dei suoi creditori, ai quali non può essere eccepito che si trattava di somme non di titolarità del professionista in questione ma di somme presso il medesimo “solamente” depositate al fine dello svolgimento di un dato incarico da parte sua.

Convegno Trust 2013

Effetto segregativo

- Si tratta, come chiunque può rilevare, di un'evidente situazione di svantaggio del cliente del professionista, il quale non trova rimedi negli strumenti tradizionali che il nostro ordinamento offre..
- Il nostro ordinamento (salvo rari casi) non è fatto per offrire effetti segregativi tranne rare eccezioni
art. 2645 ter – vincoli di destinazione aggredibili solo da creditori legati allo scopo del vincolo (istituto generale rispetto ai patrimoni separati)
- Patto di famiglia (768 bis c.c) azienda e/o partecipazioni (aggredibili dai creditori dell'assegnatario)
- Polizza assicurativa (1923 c.c.)
- Patrimonio separato:
 - 2447 bis c.c. per uno specifico affare nelle società
 - 167 ss c.c. «fondo patrimoniale» per bisogni familiari
 - Beni sottratti ai creditori estranei allo scopo

Convegno Trust 2025

Patto di famiglia e fondo patrimoniale

- Sono istituti che prevedono una famiglia legittima, concetto sociale base 50 anni fa ora relegato a una minoranza di meno del 25% delle aggregazioni umane consolidate.
- Patto di famiglia svincolato: regola anticipatamente una successione che non necessariamente si rivolge ai «legittimari» (previo rispetto della legittima) + riforma della filiazione L219/2012 e D lgs. 154/2013 equiparazione figli)
- Fondo Patrimoniale per «coniugi» ; le coppie di fatto devono costituire un vincolo di destinazione

Convegno Trust 2025

Inadeguatezza e non flessibilità

- In questi c'è inadeguatezza derivante da una risposta dell'OG non efficace:
- Limitazione oggettiva (confusione patrimoniale o previsione solo per contesti determinati, aziende, famiglie)
- limitazione soggettiva (determinati rapporti tra determinati soggetti – coniugi ecc.).

Convegno Trust 2025

Vantaggi trust

- Se invece si ricorre al trust, si sfrutta l'effetto “segregativo” che il trust produce nel patrimonio di chi riceve quelle somme: il cliente/depositante diventa il “disponente” (o settlor) del trust, il professionista/depositario ne diviene il trustee, le somme che questi riceve non vanno a confondersi con il restante suo patrimonio, le cui vicende non influenzano dunque la sorte delle somme depositate, le quali debbono essere utilizzate dal trustee, sotto sua personale responsabilità, a seconda dello scopo per il quale esse sono state depositate.

Convegno Trust 2025

Segregazione asset

- In particolare quelle somme non hanno nulla a che fare con il regime coniugale in cui il trustee si trovi, non subiscono alcuna conseguenza nel caso di sua morte, non sono aggredibili dai suoi creditori, non vanno a far parte del fallimento in cui il trustee eventualmente incappi per sue disavventure imprenditoriali.
- Questi sono solo piccoli esempi dell'infinita varietà di casi nei quali il trust può essere efficacemente utilizzato nel nostro ordinamento: e questi casi tanto più sono numerosi e variegati, quanto più spiccate sono la fantasia e la abilità dei professionisti che sono chiamati ad agire in questo ambito.
- Si può avere il caso delle azioni di una holding di controllo di un gruppo societario affidate a un trustee per gestire una successione generazionale o una ristrutturazione industriale; oppure il caso del trust di una abitazione o di altri immobili che un genitore intenda destinare a determinati familiari (sempre tenendo in conto però che non si possono con il trust violare le regole della legittima e cioè della parte di eredità che necessariamente spetta a certi stretti familiari: coniuge e figli in primis) ovvero al sostegno di un disabile..

Convegno Trust 2025

Estensività e atipicità

- Pertanto il Trust applicato al diritto di famiglia ha un'accezione talmente larga e variegata dal punto di vista soggettivo e oggettivo che parlarne significa poter sviscerare una serie indeterminata di situazioni che vanno dalla riparazione economica dei divorzi, alle assegnazioni di beni ai figli

Convegno Trust 2025

Situazioni concrete in fatto risolvibili.

- 1) Trust applicato alle separazioni e divorzi;
- 2) Trust applicato ai passaggi generazionali;
- 3) Trust come charitable Trust verso l'incapace o il bisognevole di tutela;
- 4) Trust applicato a procedure pre-fallimentari che riguardano la famiglia quando l'azienda è familiare;
- 5) Trust in luogo di patto di sindacato sempre quando si tratta di compattare le quote dello stesso ceppo familiare.
- 6) Trust segregativo di asset familiari in luogo di patto di famiglia;
- 7) Trust incentivante: investitura del remaniderman del patrimonio al raggiungimento di determinati risultati.

Convegno Trust 2025

Istituti analogicamente assimilabili in diritto..

- Già analizzati in precedenza
- art. 2645 ter – vincoli di destinazione aggredibili solo da creditori legati allo scopo del vincolo (istituto generale rispetto ai patrimoni separati)
- Patto di famiglia (768 bis c.c) azienda e/o partecipazioni (aggredibili dai creditori dell'assegnatario)
- Polizza assicurativa (1923 c.c.)
- Patrimonio separato:
 - 2447 bis c.c. per uno specifico affare nelle società
 - 167 ss c.c. «fondo patrimoniale» per bisogni familiari
- Beni sottratti ai creditori estranei allo scopo

Convegno Trust 2025

Ancora sugli istituti analogici

- Gli scopi raggiunti nella cultura giuridica anglosassone con l'istituto del trust, sono stati perseguiti dalla nostra giurisprudenza teorica e pratica mediante il ricorso a tali strumenti giuridici in qualche modo analoghi fino alla comparsa del Trust

Convegno Trust 2025

Ancora sulla flessibilità

- Nessuno può ottenere però gli stessi risultati consentiti dall'utilizzo diretto del trust in quanto non dotati della medesima capacità di adeguamento del trust alle peculiari esigenze che di volta in volta si manifestano..

Convegno Trust 2025

Trust e procedure fallimentari

- Ancora, di recente, per agevolare il buon esito di una procedura di concordato preventivo, è stato istituito un trust mediante il quale determinati soggetti (familiari dell'imprenditore in crisi) hanno messo a disposizione della procedura alcuni beni immobili, in modo che, con il ricavato della loro vendita, si incrementasse il margine di soddisfazione dei creditori..

Convegno Trust 2025

Le patologie (COSA NON FARE)

- Evitare casi “patologici” (rischi insiti nell'istituto misconosciuto)
- - affidarsi a non specialisti della materia (lavoro con profili multidisciplinari);
- - usare Internet (si trovano società di ogni tipo che offrono il servizio).
- - affidarsi a soggetti provenienti da Paesi che legittimano l’occultamento dei patrimoni e la creazione di strutture giuridiche artificiali;
- - accettare mandati per costruire strutture atte a dribblare le regole ereditarie o per sfuggire ai creditori, il fisco in primis..

- Cosa Fare

- - costituire con professionisti del settore (avvocati, commercialisti che hanno trattato la fiscalità dei Trust, notaio esperto in materia che ha già redatto atti istitutivi);
- Ndr: è obbligatorio istituire Trust per atto pubblico?
- R: NO La **Convenzione dell'Aja** non impone alcuna forma particolare: stabilisce che il trust deve essere valido **secondo la legge regolatrice scelta**.
- Di conseguenza, la **forma** dipende dalla legge straniera che regola il trust:
 - **Inghilterra / Jersey / Guernsey / Malta**: è sufficiente un atto scritto (deed o declaration of trust), spesso anche scrittura privata, senza notarizzazione obbligatoria.
 - **Trust con immobili o mobili registrati in Italia** → necessario l'**atto pubblico notarile** per rispettare le regole italiane sulla forma e per procedere alla trascrizione nei registri.

Tabella obblighi di forma

Convegno Trust 2025

Tipo di bene conferito	Forma necessaria in Italia	Nota
Denaro, titoli, azioni quotate	Scrittura privata (se ammessa da legge straniera)	Nessun vincolo di forma imposto dall'Italia
Quote s.r.l.	Atto pubblico notarile	Obbligo ex art. 2470 c.c.
Azioni non quotate (società per azioni)	Girata + deposito azionario	Non sempre serve notaio
Immobili in Italia	Atto pubblico notarile	Necessaria per validità e trascrizione ex art. 1350 c.c.
Mobili registrati (auto, navi, aeromobili)	Atto pubblico notarile	Per iscrizione nei registri
Trust testamentario	Forma testamentaria (olografo, pubblico, segreto)	Valido se conforme a legge applicabile

- - costituire con professionista della propria area giuridica di appartenenza;
- - chiedere un raffronto tra il Trust e gli altri istituti che possono far fronte al problema;
- Dotarsi della consulenza del professionista straniero del territorio della legge istitutrice
- - affidarsi a Trustee professionale = istituzionale
- - mantenere sempre il controllo (nel senso di monitoraggio) del patrimonio tramite l'istituzione di protectors;
- Essere certi che gli istitutori-disponenti abbiano capito la natura e gli effetti dell'istituto

Il passaggio generazionale dell'azienda

- organizzare un efficiente passaggio generazionale dell'azienda e del patrimonio dell'imprenditore impedisce che l'azienda di famiglia finisca sotto il controllo di soggetti indesiderati
- - l'amministratore uscente-in carica che tenti una scalata con acquisto quote;
- un figlio che abbia avuto vicende di vita (un matrimonio "sbagliato", l'abuso di sostanze tossiche o, più semplicemente, la propensione a dilapidare e a vivere spensieratamente);
- Dei soci a cui non si vuole destinare il futuro dell'azienda

Convegno Trust 2025

Scopi

- agevolare l'imprenditore nell'esplicazione della concreta sua attività, come può essere per i trust deputati a gestire patti di sindacato, quelli istituiti a garanzia di pagamenti o di cauzioni o quelli testamentari.

Convegno Trust 2025

Il Trust è simulato (Sham) qualora:

- siano stabilite regole che permettano al disponente di smontare la struttura a suo piacimento;
- egli conservi sui beni del trust un insieme di poteri tali da ridurre il trustee al ruolo di mero esecutore materiale o di prestanome; (ponderazione delle *letter of wishes*; buon uso dire dei NO ai desiderata dei disponenti).
- trustee senza indipendenza rispetto agli altri soggetti del trust; (troppi poteri al protector);
- trustee senza adeguate caratteristiche di soggetto professionale e non dotato di autonomia di giudizio;.
- trustee senza adeguate caratteristiche di soggetto professionale e non dotato di autonomia di giudizio;.

- 9) L'atto istitutivo del trust non deve contenere previsioni di revocabilità o indici dai quali si possa desumere che il trustee è in effetti un fiduciario, poiché in tal caso non c'è l'effetto segregativo e i beni del trust vanno considerati come appartenenti al disponente .
- Eccezioni: la revoca dell'indegno

Effetti del Trust simulato e dichiarato tale con sentenza di accertamento

Convegno Trust 2025

Sham trust non nullo ma relegato a “semplice” rapporto di mandato: conseguenze:

- a) i beni del trust, seppur intestati al trustee, ancora in effetti appartengono al disponente, facendo parte del suo patrimonio
- b) Cadono gli effetti segregativi del Trust
- c) i creditori del disponente possono aggredire i beni del trust per soddisfare le loro ragioni,
- d) I creditori del Trust possono rimanere pregiudicati e aggredire per responsabilità extracontrattuale chi ha istituito il Trust finto
- e) I creditori del trustee sono neutri: non possono aggredire i beni in Trust se è vero perché è patrimonio separato da quello personale del trustee; né se è finto perché è patrimonio del disponente non del trustee in ogni caso

1) L'istituzione del disponente

- 1) Il disponente (settlor) istituisce il trust indicando lo scopo da perseguire con riguardo ai beni che sono destinati all'attuazione del trust
- 2) Il disponente nomina il trustee (che può essere una persona fisica o una persona giuridica), indicandogli quali sono gli scopi che nella sua attività egli deve perseguire in riferimento ai beni immessi nel trust
- 3) Il disponente nomina i beneficiari del trust: si tratta dei soggetti che, a seconda dei casi, beneficiano dei redditi del trust oppure dei soggetti che ottengono la devoluzione dei beni in trust quando il trust cesserà
- 4) Il disponente può anche non individuare nominativamente i beneficiari, ma può limitarsi a dettare regole per la loro individuazione e indicare i soggetti che dovranno effettuare la nomina
- 5) Il disponente di solito designa anche un protector o guardiano, con il compito di sorvegliare il comportamento del trustee, di autorizzarne gli atti
- 6) Il disponente trasferisce al trustee i beni

2) La gestione del Trustee

- 6) Il trustee deve destinare i beni all'utilizzo indicato dal disponente: si può trattare di immobili, denaro, strumenti finanziari, partecipazioni, opere d'arte, gioielli, collezioni e altri beni mobili
- 7) Il trustee diventa proprietario dei beni vincolati al trust (e quindi il disponente perde la proprietà dei beni affidati al trustee)
- 8) Con il trasferimento dei suoi beni al trustee, il disponente rende quei beni estranei alle pretese dei suoi creditori personali e il trustee oppone l'effetto segregativo ai terzi (a meno che costoro possano esercitare l'azione revocatoria con riferimento all'atto di dotazione del trust)
- 9) il Trustee regola i suoi rapporti con il Protector-Guardiano (fonte l'atto istitutivo del disponente);
- 10) IL Trustee opera nei casi più complessi su procedure di «Duty of care»
- 11) IL trustee entra in rapporto con i beneficiari (anticipazioni ecc.)
- 12) IL Trustee gestisce in autonomia le letters of wishes dei disponenti
- 13) I beni del trust rimangono separati dal restante patrimonio personale del trustee, che può opporre il Trust ai suoi creditori personali (se il trustee muore non entrano nella sua successione ereditaria, se il trustee è coniugato non fanno parte della comunione legale dei beni con il suo coniuge).

3) Il Ruolo del protector

- 1) Il protector agisce secondo l'atto istitutivo controllando che vengano rispettate le volontà del disponente ;
- 2) il il protector agisce anche in funzione di controllo dell'attività del trust affinché non esorbiti dai suoi poteri o non distolga il suo operato da quanto sia lecito o dovuto eseguire ;
- 3) il protector si confronta con il tasti anche in relazione alle richieste di disponente e beneficiari ;
- 4) il protettore è un soggetto autonomo rispetto alle volontà degli altri soggetti che fanno parte dell'istituto su cui deve vigilare senza esserne fondamentalmente condizionato o istruito

4) I diritti dei beneficiari

- 1) I beneficiari vantano i diritti che gli sono attribuiti dall'atto istitutivo e che possono essere già in essere o diritti in attesa di beneficiari determinati o diritti quiescenti per beneficiari indeterminati che devono ancora costituirsi (minorenni, nati);
- 2) i diritti dei beneficiari sono opponibili a tutti i soggetti del trust compreso il disponente che impedisca che siano esercitati;
- 3) le anticipazioni sono un classico diritto dei beneficiari costituito da anticipi economici per scopi meritori (corsi universitari, apertura di attività di impresa) che vengono erogati precedentemente alla scadenza del trust o in ogni caso alla data di attribuzione degli asset stabilita dal disponente nell'atto istitutivo;
- 4) i beneficiari possono avere diritti differenti di varie categorie e valori economici diversi
- 5) possono essere opposte ai beneficiari le violazioni di legittima ereditaria

Caratteristiche (sotto l'egida della Convenzione dell'Aja)

- a) causa destinataria: porre dei beni sotto il controllo del trustee perché questi li amministri al fine del conseguimento dello scopo dettato dal costituente;
- b) rilevanza funzionale: la circostanza che sia il trustee ad avere il controllo di questi beni;
- c) natura unilaterale della volontà del costituente che istituisce il trust: mancato condizionamento del disponente
- d) essenzialità dello scopo: realizzare l'interesse del beneficiario o raggiungere un fine specifico (donativo, fondativo)

Convegno Trust 2025

- L'istituzione del trust tramite la formazione di un documento
- La sottoscrizione dell'atto istitutivo;
- La nomina nell'atto del trustee;
- Il trasferimento di proprietà dei beni o diritti al trustee;
- il trasferimento dallo stesso disponente o anche da altri soggetti terzi
- Il trasferimento in una o più riprese;
- Il trasferimento di diversi tipi di asset;
- (eventuale) il disponente sottoscrive una dichiarazione unilaterale e cioè dichiara, nelle forme opportune, che certi suoi beni o diritti sono dal quel momento vincolati al perseguimento di una certa finalità; egli ne diviene il trustee. (trust autodichiarato vedi infra)
- La forma inter vivos o per testamento
- La forma: con scrittura privata o atto pubblico

Trustee e "fiduciario" romanistico

Il termine trustee tradotto come "fiduciario" è espressione del concetto per difetto:

- nel nostro ordinamento, il termine fiduciario designa un soggetto che bensì si intesta i beni fiduciati, ma come mero "prestanome", in quanto la proprietà sostanziale dei beni oggetto del contratto fiduciario rimane in capo al fiduciante;
- mentre il trustee diviene effettivo proprietario dei beni del trust (seppur con il dovere di finalizzarli al perseguimento dello scopo del trust).

Convegno Trust 2025

Nemmeno è premiante la traduzione il termine "mandatario":

- i beni oggetto del mandato solo di rado sono intestati al mandatario (caso nel quale andrebbe comunque riproposto quanto appena detto parlando della fiducia, poiché anche il mandatario ha una intestazione meramente formale dei beni oggetto del mandato), il mandatario ha indubbiamente il sapore del mero esecutore
- mentre il proprium del trustee è quell'atmosfera di indipendenza, autonomia e discrezionalità che indiscutibilmente ne connotano la funzione e la cui eventuale mancanza, come già detto nella pagina precedente, rischia di minare l'essenza stessa del trust, determinandone una sua possibile riqualificazione in termini, appunto, di mandato (con effetto catastrofico per chi avesse puntato sull'istituzione del trust per segregare in capo al trustee i beni oggetto del trust e quindi per renderli impermeabili rispetto ai creditori del disponente).

Duplici effetto segregativo

- Infatti, dato che il trustee consegue la proprietà stessa dei beni del trust, si compie con ciò un duplice effetto "segregativo"
- • da un lato, i beni attribuiti al trust fuoriescono dalla sfera giuridica del disponente per entrare in quella del trustee, con la conseguenza che i creditori del disponente perdono l'opportunità di soddisfare le loro ragioni sui beni confluiti nel trust;
- • d'altro lato, i beni del trust divengono bensì di proprietà del trustee, ma non vanno a "confondersi" con il restante suo patrimonio personale: se egli sia coniugato in regime di comunione legale dei beni, essi non divengono comuni con il suo coniuge; se il trustee muoia, essi non divengono parte della massa patrimoniale che egli trasmette ai suoi eredi; ancora, i creditori personali del trustee non possono trovare soddisfazione delle loro ragioni sui beni del trust (viceversa, ovviamente, i creditori che abbiano maturato le loro ragioni di credito in conseguenza della gestione del trust, ben possono soddisfarsi sui beni del trust, ma non sui beni propri del trustee, diversi da quelli del trust)..

Convegno Trust 2025

Le regole del trust

- Le regole del trust sono stabilite dal disponente (nell'atto istitutivo o nella dichiarazione unilaterale o nel testamento).
- Classicamente il disponente stabilisce:
 - Durata;
 - beneficiari,
 - poteri del trustee,
 - poteri del guardiano,
 - sostituzione del trustee,
 - criteri dell'amministrazione dei beni,
 - impiego dei redditi,
 - destinazione finale dei beni..

Convegno Trust 2025

- Questa Convenzione Aja è di limitata utilità, in quanto definisce i caratteri fondamentali del trust, ma non si addentra nella sua regolamentazione che è della Legge applicabile.
- a) nell'atto istitutivo del trust occorre necessariamente effettuare la scelta della legge da applicare al trust, con la conseguenza che bisogna conoscere approfonditamente non solo la legge stessa, ma anche il sistema giuridico cui essa appartiene, poiché la legge in questione non può essere compresa appieno se non calata nel contesto dal quale essa origina;
- b) l'atto istitutivo del trust deve, ovviamente nel massimo rispetto della predetta legislazione, essere della più puntuale analiticità e regolamentare tutte le situazioni possibili, in modo che sia assai compressa l'eventualità di dover ricorrere alla legge applicabile per disciplinare l'accadimento di eventi che non trovano regolamentazione nell'atto istitutivo.

Difficoltà tecniche

Si tratta di questioni di notevolissima difficoltà tecnica:

- 1) il trust è di origine anglosassone,
- 2) è prassi in Italia indicare come applicabile la legislazione di un Paese anglofono (spesso, si usa la legge dell'Isola di Jersey, perché è assai flessibile ed è facilmente traducibile);
- 3) Ciò implica la conoscenza di un ordinamento non solo della legge ma dei principi dal precedente giurisprudenziale che la interpretano;
- 4) con un approccio opposto rispetto al nostro, nel quale la decisione del giudice è figlia dei principi stabiliti a priori dalla legge che invece qui cede il passo alla sua interpretazione di case law.

Convegno Trust 2025

- Applicare una legge di common law significa conoscere il suo case law sul punto.
- In civil law è la legge a dettare i principi generali (i nostri contratti sono tradizionalmente poco analitici e di dimensioni contenute, in quanto per le parti non regolamentate, provvede la legge)
- In common law si provvede alla redazione di testi minuziosi per prevedere ogni eventualità, anche le più remote data la brevità degli Statute law (le leggi) e per il professionista di diritto latino è uno sforzo notevolissimo, perché antitetico rispetto al clima culturale in cui egli si è formato e quotidianamente opera

Implicazioni fiscali

- La legge italiana attualmente contempla il trust solo con riferimento alle sue implicazioni fiscali.

Convegno Trust 2025

- Questa tematica dipende da ciò che prevede la legge scelta per regolare il trust.
- In linea di massima:
 - a) i trusts non di scopo hanno una durata massima prefissata e possono accumulare il reddito per tutto tale periodo;
 - b) i trusts di scopo non charitable hanno la medesima durata indeterminata tipica dei trusts charitable.
- Fatta eccezione per le leggi di Nauru, Turks and Caicos e Anguilla, che consentono ai trusts di ogni tipo di avere durata perpetua, il disponente deve stabilire il periodo di durata del trust entro i limiti previsti dalla legge (150 anni nelle Cayman Islands, 120 anni a Belize e a Niue, 100 anni a Jersey, nelle Cook Islands, a Malta, a Guernsey, a Grenada, nelle Bermuda, a Mauritius, a Cipro, nelle British Virgin Islands, a Nevis, nelle Seychelles, nelle Barbados, un termine di 80 anni nelle Bahamas)
- Nel diritto inglese la durata del trust è disciplinata da norme complicate: la regola più antica (la cosiddetta rule against perpetuities) ha alcuni secoli di vita e dispone che un trust è nullo se un diritto non trovi un titolare certo oltre il termine (cosiddetto perpetuity period) di ventuno anni dopo la morte di una persona esistente.

Non esiste regola.

Il valore dei trust è spesso modesto; il trust in favore di un soggetto disabile sul quale si è favorevolmente pronunciato il Tribunale di Pisa riguardava una casetta rurale;

Un altro oggetto di parere dell'agenzia delle Entrate aveva per oggetto piccole somme che un nonno destinava al proprio nipote più giovane.

Di livello economico un po' più elevato sono invece alcuni trust di natura commerciale: quelli di patto di sindacato riguardano capitali sociali importanti;

Il trust disposto da un giudice fallimentare di Roma riguardava la cessione a trustee dei crediti fiscali di un fallimento aveva un valore di 500mila euro..

Il terzo livello è quello dei trust di imperi familiari che sono di natura elevatissima

La scelta del trustee

- Esiste massima flessibilità possibile in ordine alla scelta del trustee):
- potrà essere sia una persona fisica che una persona giuridica
- non dovrebbero essere previste particolari doti di professionalità;
- Può essere un familiare o meno;
- Può essere designato e poi sostituito
- Può coincidere con uno o tutti i disponenti

La storia del Trust interno

- In origine era sorto un pesante dilemma: pacifica la riconoscibilità in Italia e quindi la rilevanza nel nostro Paese di trusts istituiti altrove se erano validi i cosiddetti T "interni".
- In altri termini: se l'Italia con la convenzione dell'Aja si è vincolata a "riconoscere" trusts i cui elementi importanti (i soggetti, i beni, eccetera) siano connessi a Stati che disciplinano legislativamente o comunque il trust, non era scontato che un trust istituito in Italia, da e con soggetti italiani e riguardante beni "italiani" fosse altrettanto riconoscibile.
- Nel senso dell'ammissibilità deponeva l'assorbente rilievo secondo cui sarebbe stato implausibile ritenere che, gli effetti riconosciuti come meritevoli ad un trust «internazionale» (costituito all'estero) non sarebbero più tali (meritevoli) perché il Trust era stato costituito in Italia (interno)
- da ultimo, gli operatori (dottrina giurisprudenza e Consiglio Nazionale del Notariato) riconoscevano validità al trust "interno".

Convegno Trust 2025

Analogia del patrimonio vincolato

- D'altro lato l' introduzione nel Codice civile del nuovo articolo 2645-ter, che consente ora di "isolare" certi beni, nell'ambito del patrimonio "generale" di un soggetto, per destinarli a fini ritenuti "meritevoli di tutela", definitivamente riconosce la ammissibilità dell'effetto "segregativo" che, con riferimento a determinati beni, il trust produce nel patrimonio del trustee.
- Come riconoscere la validità di un istituto nostrano e non quella di un analogo istituto universalmente riconosciuto da una convenzione internazionale ?

Convegno Trust 2025

La giurisprudenza (casistica)

- I giudici italiani hanno immediatamente percepito le valenze positive dei trust.
- 1) Tribunale di Milano, 27 dicembre 1996, omologa la deliberazione di emissione di un prestito obbligazionario emesso da una Spa garantito da immobili in trust;
- 2) Tribunale di Genova, 24 marzo 1997, omologa l'atto costitutivo di una Srl unipersonale costituita da trustee di trust istituito da italiani in Italia;
- 3) Tribunale di Lucca, 23 settembre 1997, dichiara la validità di un trust testamentario lesivo della quota di legittima (la lesione si impugna pertanto con l'azione di riduzione e non con l'azione di nullità);
- 4) Pretura di Roma, 13 aprile 1999 e Tribunale di Roma, 2 luglio 1999 prendono in esame il caso di un soggetto legittimato a reagire allo spoglio di un certificato azionario in danno del trustee;
- 5) Tribunale di Chieti, 10 marzo 2000, Tribunale di Bologna, 18 aprile 2000, Tribunale di Milano, 29 ottobre 2002 e Tribunale di Verona, 8 gennaio 2003 dispongono la trascrivibilità nei Registri Immobiliari dell'acquisto di un immobile compiuto dal trustee;
- 6) Tribunale di Perugia, 26 giugno 2001 e Tribunale di Perugia, 16 aprile 2002 dispongono l'autorizzazione a minori italiani al compimento di atti relativi a trust istituiti da loro familiari in Italia su beni italiani;
- 7) Appello Firenze 9 agosto 2001 dichiara che il trust ereditario è valido e che non si tratta di un fedecommesso;

La giurisprudenza (casistica)

- 8) Tribunale di Pisa, 22 dicembre 2001 ammette la validità di un trust istituito in favore di soggetto disabile;
- 9) Tribunale di Milano, 21 novembre 2002, dispone la revoca di due co-trustees (erano coniugi in conflitto) e nomina trustees due professionisti;
- 10) Tribunale di Roma, 4 aprile 2003, autorizza il curatore fallimentare a cedere a due professionisti, quali trustees, i crediti fiscali del fallimento;
- 11) Tribunale di Bologna, 16 giugno 2003 dispone l'iscrizione nel Registro imprese del trasferimento di quote di Srl da soggetti italiani al loro trustee;
- 12) Tribunale di Pordenone, 21 novembre 2005, omologa l'accordo di separazione coniugale nel quale si istituisce il trust su alcuni immobili a favore dei figli;
- 13) Tribunale di Trieste, 23 settembre 2005, afferma la validità dei trust interni e ordina l'intavolazione nel libro fondiario del diritto di proprietà su un'area trasferita al trustee da un'Amministrazione Comunale al fine di ampliare un asilo nido ivi esistente, avvalendosi di somme versate al trustee da una fondazione bancaria;
- 14) Tribunale di Firenze, 2 luglio 2005, afferma la validità in linea di principio dei trust interni e ritiene che il disponente possa vincolare in trust una propria quota di comunione ereditaria;.

Convegno Trust 2025

Giurisprudenza (casistica)

- 15) Tribunale di Velletri, 29 giugno 2005, afferma la validità di un trust interno, sottoposto al diritto inglese, in forza non della Convenzione de L'Aja ma del diritto civile italiano;
- 16) Giudice Tavolare di Trento, 7 aprile 2005, concede l'intavolazione del diritto di proprietà del trustee e l'annotazione della costituzione in trust;
- 17) Corte di Cassazione, sezione VI penale, sentenza 18 dicembre 2004, riconosce la validità dei trust interni;
- 18) Tribunale di Napoli, 22 luglio 2004 e 16 giugno 2005, ammette la trascrizione di atti istitutivi di trust comportanti il trasferimento di beni immobili al trustee;

Convegno Trust 2025

Giurisprudenza (casistica)

- 19) Tribunale di Parma, 3 marzo 2005, omologa un concordato preventivo nel cui ambito soggetti terzi hanno istituito un trust con lo scopo di vincolare un bene immobile al fine di soddisfare i creditori;
- 20) Tribunale di Milano, 23 febbraio 2005, omologa l'accordo di separazione personale in cui viene inserito l'atto istitutivo di un trust auto-dichiarato dal marito in favore della figlia minore;
- 21) Tribunale penale di Venezia, 4 gennaio 2005, dichiara la legittimità dei trust interni, precisando che il legittimario che si affermi leso dal trust deve agire con l'azione di riduzione e non per la nullità del trust..

Convegno Trust 2025

- I trust dei quali si ha notizia possono essere divisi in due grandi categorie: quelli di interesse familiare
 - quelli di interesse imprenditoriale o finanziario,
- C'è netta prevalenza numerica dei primi.
- Tra i trust di carattere familiare vanno compresi quelli destinati ad assistere soggetti deboli (charitable T) e quelli che preordinano una successione ereditaria, che forse sono i più frequenti.
 - Tra i secondi, la tipologia è più varia: garanzia di un prestito obbligazionario, investimenti compiuti da più soggetti, patti di sindacato e così via.

- Al confine fra le due categorie sono i trust per assicurare l'integrità del controllo di un gruppo societario nonostante le vicende che possano toccare i singoli componenti di un nucleo familiare a capo di una impresa.
- Si è soliti distinguere anche tra trust liberale, finalizzato ad esigenze personali o familiari del disponente, e trust commerciale o utilizzabile per risolvere problematiche imprenditoriali

Approccio all'istituto

- Chi si avvicina al trust per la prima volta, al fine di verificare se l'istituzione di un trust possa risolvere un determinato problema, familiare o imprenditoriale, rimane spesso sconcertato dal fatto che, per il disponente, l'istituzione del trust significa dismettere la proprietà stessa dei beni del trust perché essa deve necessariamente passare al trustee in quanto, altrimenti, non si determina l'effetto segregativo, sopra descritto, che è uno degli effetti principali che si perseguono mediante l'istituzione del trust.

Convegno Trust 2025

Approccio pratico all'istituto

- Questa perplessità del disponente, che è umanamente assai comprensibile, deriva dal fatto che nel nostro ordinamento, a differenza di quanto accade nel mondo anglossassone (dove i rimedi sono invece rapidi e severissimi), l'intervento del giudice in caso di frode (ad esempio, l'effettuazione da parte del trustee di una vendita non consentita) non solo è oltremodo lento ma spesso permette solamente di ottenere il risarcimento del danno e non un ripristino "in natura".

Convegno Trust 2025

Approccio

- Anche per questo la scelta di un trustee professionale è premiante, perché non solo conferisce “verità” al trust ma ne rende sicura la gestione.
- Ciò che il professionista deve chiaramente far intendere al cliente è che dallo spossessamento del trust non si torna indietro appena di simulazione dello stesso è che non si tratta di un rimedio temporaneo ma di una soluzione definitiva .

Convegno Trust 2025

- Per trust revocabile si intende il trust che il disponente può far cessare a sua discrezione: questo trust non è riconosciuto dal fisco in quanto si tratta in pratica di un semplice mandato ad amministrare (e quindi per questa ragione che occorre evitare di costruire un trust con clausole dalle quali, direttamente o indirettamente, se ne possa desumere la revocabilità).
- Eccezione: revocabilità per indegnità
- Considerazione: il valore dell'interpretazione fiscale

Il trust "di scopo"

- Si parla di trust "di scopo" quando ci si riferisce a un trust senza beneficiari perchè funzionale al perseguimento di un determinato fine.
- A) un trust istituito per garantire il deposito del prezzo di una compravendita;
- B) un trust per gestire i beni di una procedura concorsuale.

Convegno Trust 2025

Il comune trust "con beneficiario"

- Quanto al trust "con beneficiario", si può trattare di
- "beneficiari del reddito", cui sono destinate solo le utilità dei beni del trust,
- oppure di "beneficiari del patrimonio" o "beneficiari finali" e cioè dei beni complessivi in Trust che verranno devoluti al termine del trust.
- O di beneficiari condizionati (al raggiungimento della laurea, alla loro nascita, al matrimonio, al raggiungimento di determinati obiettivi meritevoli);
- Di beneficiari determinati, determinabili o non ancora determinabili al momento attuale: Se l'individuazione dei beneficiari è effettuata dal disponente nell'atto istitutivo si parla di fixed trust, mentre, nel trust discrezionale il disponente si riserva la facoltà di nominare i beneficiari in un momento successivo oppure egli ne rimette la nomina al trustee o al protector

Convegno Trust 2025

- Trust versus sdoppiamento del diritto di proprietà in nuda proprietà e diritto reale.
- Per rappresentare con semplicità e chiarezza l'utilizzo che il trust può avere, si pensi al caso di un soggetto (di nome Mario), vedovo e senza figli, il quale, svolgendo un'attività professionale rischiosa (poniamo il caso di un medico chirurgo), intende preservare alcuni suoi beni (come, ad esempio, l'immobile destinato a suo studio professionale) rispetto ad eventuali responsabilità risarcitorie che gli possano derivare da danni cagionati nello svolgimento della sua attività.

- Egli inoltre, non avendo eredi “diretti” intenderebbe, se possibile, attribuire la proprietà dello studio professionale a quello dei due figli (attualmente minorenni) di suo fratello Giovanni, che in futuro intraprendesse con successo gli studi di medicina.
- Ebbene, la più “classica” delle sistemazioni patrimoniali che si attuano in questi casi è la donazione della nuda proprietà del bene in questione dallo zio Mario ai nipoti minorenni (ad entrambi o a uno solo di essi, con la condizione risolutiva relativa alla laurea in medicina), con la riserva del diritto di abitazione in capo al donante; essendo attribuita ai nipoti minorenni la nuda proprietà del bene, i creditori del donante non possono assoggettare quel bene ad esecuzione forzata (e nemmeno il diritto di abitazione che residua in capo al donante è espropriabile); d’altro canto, con la riserva del diritto di abitazione, il donante si garantisce il “controllo” del bene, nel senso che, da un lato, può continuare a utilizzarlo e, d’altro lato, con la sua “presenza” impedisce “di fatto” ai donatari, una volta divenuto maggiorenne, di disporne.

- Vi sono però alcune inefficienze che con l'utilizzo del trust sarebbero invece rimediabili:
- a) l'attribuzione della nuda proprietà ai donatari crea, in capo agli stessi, una posizione giuridica che può essere soggetta ad esecuzione da parte di loro eventuali creditori (i quali, d'accordo, subiscono un "impedimento" dalla presenza del diritto di abitazione, ma hanno pur sempre un bene di una certa consistenza verso cui dirigere le proprie pretese); questa conseguenza non accadrebbe se il bene in questione fosse "intestato" a un trustee con il dovere di destinarlo al beneficiario individuato con le regole dettate dal disponente;
- b) i nipoti acquisiscono un diritto che, pur sempre con l'ostacolo "commerciale" rappresentato dalla condizione risolutiva e dal diritto di abitazione, è comunque alienabile ad un acquirente interessato a "speculare" sul ridotto valore che il bene ha a seconda della presumibile durata del diritto di abitazione; anche questa situazione sarebbe meglio gestita se Mario, invece che ad una donazione, ricorresse a un trust;
- c) la donazione produce effetti immediati (salvo risolversi nel caso in cui la condizione della laurea non si avveri) mentre con il trust il bene rimane nella sfera giuridica del trustee fino a che non viene il momento nel quale il bene in questione deve essere passato ai beneficiari finali.

- (mettiamo che con il tempo i beneficiari diventino per così dire “indegni”)
- Con l’intestazione al trustee, inoltre, si evitano tutte quelle problematiche che insorgono quando vi è l’intestazione di un bene a un minorenne (ad esempio, la necessità di coinvolgere il giudice tutelare ogni qualvolta vi sia da compiere un’attività di amministrazione straordinaria) e infine è meglio gestibile la situazione che si presenta quando il donante intenda riservarsi, per il caso di suo bisogno, il potere di vendere il bene che con la donazione è stato intestato ad altri..

- Nell'epoca di acuta crisi economica che da molti mesi stiamo vivendo, si moltiplicano le responsabilità e i rischi imprenditoriali e professionali, cosicché spesso la richiesta di istituire un trust è connessa allo scopo di realizzare la protezione del patrimonio personale rispetto all'eventualità che i creditori possano rivolgere le loro pretese sui beni del debitore: non solo i beni "professionali" o aziendali, ma anche quelli di stretto utilizzo personale (come la casa di abitazione o la casa di vacanza) nonché i risparmi che rappresentano l'avanzo del reddito percepito dopo il sostenimento dei costi della vita personale e familiare.

Va subito precisato che può essere discutibile la "tenuta" di un trust specificamente finalizzato ad esigenze protettive del patrimonio (il cosiddetto asset protection trust): è probabile infatti che esso venga contestato sotto il profilo che, nel nostro ordinamento, campeggia un principio generale, espresso nell' articolo 2740 del codice civile, secondo cui il debitore risponde dei propri debiti con l'intero suo patrimonio, presente e futuro (anche se, in effetti, potrebbe replicarsi che il trust è un lecito vincolo di destinazione previsto dalla legge e, come tale, idoneo a preservare i beni vincolati).

Se però un trust sia istituito per finalità che l'ordinamento riconosce di per sé meritevoli di tutela, indubbiamente si possono trarre, in via indiretta, ragioni di protezione patrimoniale dall' effetto segregativo che deriva dall' istituzione del trust..

- Trust versus azione revocatoria
- Ancora, il trust istituito dal genitore anziano per garantire ai figli ancora in tenera età (perché in ipotesi figli di un recente matrimonio) di continuare ad abitare nella casa paterna e di percepire i redditi dei beni di famiglia, per destinarli alle loro spese di mantenimento, istruzione e svago, dovrebbe riuscire ad evitare che, in caso di disavventure economiche del disponente, i suoi creditori possano soddisfarsi sui beni del trust; così come dovrebbe evitare che malaugurate iniziative imprenditoriali o professionali dei figli stessi, una volta divenuti maggiorenni, possano avere ripercussione sui beni destinati al trust.
- Beninteso, l'istituzione del trust non può però in alcun modo servire a evitare l'azione revocatoria (articolo 2901 del codice civile) e cioè l'azione che il creditore può promuovere per far dichiarare inefficaci gli atti di disposizione del patrimonio con i quali il debitore rechi pregiudizio alle sue ragioni, quando il debitore abbia compiuto gli atti in questione conoscendo il pregiudizio che con ciò avrebbe arrecato alle ragioni del creditore o, trattandosi di atto anteriore al sorgere del credito, l'atto fosse dolosamente preordinato al fine di pregiudicarne il soddisfacimento..

L'aggredibilità del Trust

Convegno Trust 2025

- Il Trust è sempre in potenza aggredibile:
- a) chiunque può fare causa, anche a torto;
- b) la meritevolezza di tutela è sfumata;
- è istituito in frode ai creditori (il disponente aveva già un problema);

Asset protection trust versus fondo patrimoniale

- Il fondo patrimoniale è la convenzione matrimoniale mediante la quale certi beni (immobili, mobili registrati, titoli di credito) vengono destinati a far fronte alle esigenze della famiglia dei coniugi che stipulano detta convenzione.
- (167 c.c.).

Convegno Trust 2025

Asset protection trust versus fondo patrimoniale

Convegno Trust 2025

- Dalla stipula del fondo patrimoniale deriva un effetto “segregativo” dei beni destinati al fondo: essi sono infatti espropriabili solo dai creditori che abbiano maturato le loro ragioni di credito per ragioni inerenti la vita familiare (si pensi a un fornitore che abbia compiuto opere o eseguito servizi per l’allestimento della casa familiare): ne segue che chi ha crediti per responsabilità professionali o imprenditoriali di uno dei coniugi (o comunque per qualsiasi tipologia di danno da costoro eventualmente arrecati) non può sottoporre ad esecuzione i beni del fondo.
- “Inefficienze”: ovviamente, può essere stipulato solo da persone coniugate (e le famiglie di fatto?: sistema di legge vetusto) e, altrettanto ovviamente, il fondo vige fintantochè dura il matrimonio (con l’eccezione che, se il fondo cessa, ma ci sono figli minorenni, il fondo dura fino alla maggiore età del figlio più “piccolo”).

Asset protection trust versus fondo patrimoniale

- Infine, come detto, non ogni bene può essere assoggettato al vincolo del fondo patrimoniale, ma solo, appunto, immobili, mobili registrati e titoli di credito.
- Ebbene, a queste “inefficienze” si può “rimediare” con un trust o con un vincolo di destinazione: si pensi al caso di persone che convivono, seppur non coniugate; oppure al caso di una coppia di sposi con figli ove avvenga il decesso di uno dei genitori.
- Con l’atto di trust o con il vincolo di destinazione si possono realizzare i medesimi effetti di destinazione di determinati beni ai bisogni della “famiglia” e di protezione di detti beni con la nomina di un trustee (anche mediante una “auto-dichiarazione” del disponente) o con la stipula di un atto mediante il quale alcuni beni vengano destinati, ai sensi del nuovo articolo 2645-ter del Codice civile, a realizzare fini ritenuti meritevoli di tutela..

Convegno Trust 2025

Il trust nel procedimento di separazione coniugale

- Il trust nel procedimento di separazione coniugale e di divorzio versus accordo di separazione standard.
- Il trust trova un'efficiente area di utilizzo anche nel diritto di famiglia e, in particolare, nei procedimenti di separazione e di divorzio, quando si tratta di affrontare lo spinoso problema della sistemazione dei beni già comuni
- Spesso infatti gli ex coniugi “litigano” sulla intestazione di questi beni (si pensi all'appartamento dove la coppia viveva) e, per comporre questo dissidio, frequentemente si ricorre all'intestazione ai figli, nella quale entrambi i coniugi trovano “garanzia”.

Convegno Trust 2025

Il trust nel procedimento di separazione coniugale

Convegno Trust 2025

- Tuttavia, vi è da fare il conto che, in molti i casi, i figli sono ancora minorenni oppure sono comunque inesperti, e quindi non capaci di gestire il patrimonio loro intestato; infine, spesso si tratta di conciliare l'intestazione ai figli con l'esigenza di uno dei genitori di utilizzare stabilmente e tranquillamente i beni in questione (ad esempio abitarvi), e quindi senza subire decisioni dei figli contrastanti con questi obiettivi.
- Un caso simile a quello appena ipotizzato è stato oggetto di valutazione da parte del Tribunale di Milano, in sede di omologazione di un accordo di separazione, nel cui ambito è stata appunto convenuta l'istituzione di un trust con il fine di "garantire" alla figlia minorenni dei coniugi che si sono separati di ottenere la piena proprietà di un'abitazione al compimento del suo trentesimo anno di età.
- Il trust che ha avuto il crisma dell'omologazione del tribunale milanese aveva dunque come finalità quella di soddisfare le esigenze abitative della figlia minore nata dal matrimonio e di trasferirle un immobile in piena proprietà al termine del trust: si trattava, quindi, di ""segregare"" (questo è il termine entrato nell'uso comune per descrivere l'effetto sostanziale di qualsiasi trust) un bene immobile e di assicurarne la destinazione.

Il trust nel procedimento di separazione coniugale

Convegno Trust 2025

- L'effetto segregativo non sarebbe dunque stato possibile qualora l'immobile fosse rimasto di proprietà del padre, in quanto esso, ad esempio, avrebbe potuto essere un possibile oggetto di aggressione da parte di qualsiasi suo creditore, mentre la certezza della destinazione non si sarebbe verificata qualora l'immobile fosse stato trasferito fin da subito alla figlia minore, perché l'edificio stesso avrebbe potuto essere alienato nel corso degli anni successivi e avrebbe comunque “risposto” dei debiti che, crescendo, la figlia avrebbe potuto contrarre.
- Ancora, trasferendo immediatamente l'immobile alla figlia, esso passerebbe, in caso di morte della figlia stessa prima del compimento del trentesimo anno di età, ai suoi eredi testamentari e, in mancanza di testamento, ai suoi eredi legittimi e cioè (in mancanza di figli) ai suoi stessi genitori, per allora probabilmente divorziati.

Il trust nel procedimento di separazione coniugale

- Nel caso concreto, l'atto istitutivo del trust prevedeva invece che l'immobile "tornasse" al padre qualora la figlia non giungesse al proprio trentesimo compleanno.
- Si trattava, quindi, di ""sterilizzare"" le vicende patrimoniali e personali sia del padre che della figlia e solo il trust poteva assicurare questo obiettivo; ciò che il Tribunale ha dunque riconosciuto come legittimo e quindi validato.

Convegno Trust 2025

Il trust nel procedimento di separazione coniugale

- Il provvedimento favorevole del Tribunale di Milano ha tra l'altro assunto, oltre che il ruolo di un importante precedente nella materia del trust nel diritto di famiglia, anche un ulteriore duplice rilievo: il riconoscimento, da un lato, della validità del cosiddetto trust ""interno"" (quello fatto in Italia da soggetti italiani con riguardo a beni ubicati in Italia) e la conferma, d'altro lato, della utilizzabilità della formula del trust cosiddetto ""autodichiarato"", quello cioè ove il disponente nomina se stesso quale trustee, con ciò vincolandosi a dare ai beni oggetto del trust la finalizzazione indicata nelle tavole costitutive del trust stesso.
- Con il trust ""autodichiarato"", il padre, proprietario dell'immobile destinato alla figlia, ne è rimasto quindi proprietario ma è divenuto obbligato a seguire le disposizioni dell'atto istitutivo del trust, redatto d'intesa con la moglie.

Convegno Trust 2025

Il trust nel procedimento di separazione coniugale

- In caso di sua morte nel vigore del trust non si verificherà successione ereditaria per quanto riguarda quell'immobile che, essendo “segregato”, passerà non più ai suoi eredi, ma al nuovo trustee, in vista di entrare in proprietà della figlia beneficiaria al compimento del suo trentesimo anno d'età..

Convegno Trust 2025

Trust e amministrazioni/tutele/curatele dell'incapace.

- Il trust ha avuto frequente utilizzo in Italia nel campo della protezione dei soggetti incapaci che i familiari non intendano “esporre” a procedure giudiziarie (la nomina dell’ amministratore di sostegno oppure la nomina di un tutore per chi dovrebbe essere interdetto o di un curatore per chi dovrebbe essere inabilitato).
- In tali casi, allora, il trust consiste nel trasferimento al trustee di un dato patrimonio affinché i suoi frutti siano destinati alle esigenze di vita del soggetto da proteggere.

Convegno Trust 2025

Trust e amministrazioni/tutele/curatele dell'incapace

Convegno Trust 2025

- Al trustee possono essere impartite, a seconda dei casi, anche altre prescrizioni: ad esempio:
 - a) l'incarico di vendere i beni che gli vengono intestati, ove ciò si renda necessario;
 - b) l'obbligo di destinare le eccedenze reddituali prodotte dai beni in trust, rispetto ai bisogni dell'incapace, ad altri familiari del disponente;
 - c) l'obbligo di destinare i redditi e/o i beni del trust, che sussistano all'atto della morte dell'incapace, ad altri beneficiari.
- Vantaggio: il disponente può direttamente individuare (nello stesso atto istitutivo del trust o in un atto successivo) questi soggetti oppure conferire al trustee anche l'incarico di questa individuazione, ad esempio invitandolo a scegliere tra le persone che abbiano concorso, con maggiore intensità, alla cura e all'assistenza dell'incapace ed evitare le pericolose pastoie burocratiche degli iter di legge o i fraintendimenti derivanti dalle interpretazioni che i soggetti a cui ci si affida possono fare della situazione di fatto.
- Ancora, il disponente può prevedere che l'operato del trustee sia controllato da un protector che ad esempio ne assenti le attività più impegnative o di valore maggiore..

Trust e patto di famiglia

- Con il patto di famiglia l'ascendente concede ai discendenti parte dell'azienda liquidando in via anticipata i legittimari che esprimano il proprio consenso all'operazione:
- limiti: soggettivi : solo tra ascendenti e discendenti
- Limiti oggettivi: riguarda l'impresa di famiglia e non altri asset

Convegno Trust 2025

Trust e passaggio generazionale

- L'organizzazione del passaggio generazionale nelle famiglie imprenditoriali è, senza dubbio, uno dei più frequenti utilizzi del trust, strumento che, per le sue peculiari caratteristiche, ben si presta infatti al raggiungimento dello scopo di suddividere il patrimonio tra i familiari dell'imprenditore e, se occorre, per l'individuazione (di solito, tra gli eredi, ma non solo) di colui o di coloro che sono reputati più adatti per assumere il comando dell'impresa oggetto di passaggio generazionale.

Convegno Trust 2025

Trust e passaggio generazionale

- Fatta questa doverosa premessa, si può passare ad analizzare i casi in cui può essere utile che le azioni di spa o le quote di srl di titolarità dell'imprenditore vengano intestate a un trustee in funzione del passaggio generazionale dell'impresa.

Convegno Trust 2025

- L'ipotesi più frequente è purtroppo quella dell'esistenza, nella famiglia dell'imprenditore, di un dissidio o comunque di una situazione ritenuta preclusiva di un'armonica trasmissione ereditaria: vuoi a causa di un matrimonio non tollerato (ad esempio: la figlia dell'imprenditore si è coniugata con un soggetto non considerato benevolmente dai familiari della sposa), vuoi a causa delle sgradite abitudini di vita del figlio dell'imprenditore (ad esempio, perché oltremodo ozioso o perché frequentemente coinvolto in dissolutezze, sperperi oppure nell'uso di alcool o droghe), vuoi a causa di una sua conclamata incapacità di gestire situazioni imprenditoriali, eccetera.
- In queste ipotesi è frequente l'intestazione al trustee dei beni che saranno oggetto della trasmissione ereditaria, affinché questi li gestisca nell'interesse dei beneficiari, li preservi dalla dissipazione e, infine, li ripartisca tra i beneficiari in funzione dei loro meriti e delle loro capacità, sempre avendo presenti le norme sulla successione legittima di cui prima si è parlato.
- Un'altra vicenda che spesso capita di gestire è quella dell'imprenditore che si sia reso protagonista di una pluralità di matrimoni, e che quindi si trovi ad avere figli di età assai diversa tra loro: in ipotesi, alcuni già adulti, alcuni ancora studenti, alcuni ancora in fasce.

- Non è facile conciliare la legittima aspirazione dei figli più maturi a subentrare nella conduzione dell'impresa con la naturale protezione che deve essere concessa a quelli non ancora in grado di provvedere a se stessi.
- Anche in questo caso l'intervento del trustee può essere una ottimale soluzione per bilanciare gli interessi in campo e per effettuare le attribuzioni più consone, da un lato, alla preservazione del valore dell'azienda e, d'altro lato, alla equa ripartizione del patrimonio dell'imprenditore.

- Non sono infrequenti nemmeno le situazioni in cui non vi sono tanto da gestire problemi di ripartizione del patrimonio dell' imprenditore (poiché questi, in ipotesi, si trovi privo di stretti familiari aventi diritto alla legittima), quanto c'è da affrontare il tema di individuare un soggetto idoneo a proseguire l'impresa, una volta che l'imprenditore sia passato a miglior vita.
- Anche in questo caso il trust può essere un'efficace soluzione per evitare che la morte dell'imprenditore comporti la distruzione dell'impresa a causa del venir meno di chi la guidava..

L'utilizzo del trust in funzione successoria

- L'utilizzo del trust in funzione successoria necessita però di una importante premessa in quanto spesso, nella pratica professionale, si coglie, in coloro che si avvicinano al trust, la diffusa convinzione che il trust rappresenti un astuto diversivo per evitare l'applicazione delle regole della cosiddetta "successione necessaria".
- Ma si tratta di una considerazione completamente sbagliata e che va con vigore smentita.
- Nel nostro ordinamento infatti campeggiano regole inderogabili, riassunte con l'espressione "successione necessaria", che attribuiscono a determinati soggetti (detti "legittimari": il coniuge e i discendenti del defunto nonché, se mancano i discendenti, i genitori del defunto) una rilevante quota del patrimonio del de cuius (la cosiddetta "legittima").

Convegno Trust 2025

- Occorre inoltre considerare che il valore di questo patrimonio sul quale i legittimari calcolano le quote ad essi spettanti per legge, non è solamente quello di cui il defunto abbia la titolarità al momento della sua morte, ma è anche quello di cui il defunto abbia disposto durante la propria vita con atti di liberalità, e cioè principalmente con donazioni; e pure le attribuzioni che il de cuius abbia fatto ai beneficiari di un trust liberale rientrano a pieno titolo in questo ambito.
- Pertanto, la prima regola da osservare quando si pianifica un passaggio generazionale mediante trust è quella di considerare che le attribuzioni ai beneficiari del trust debbono tenere conto delle quote di eredità riservate ai legittimari; e che, se alcuno dei beneficiari riceva un'attribuzione lesiva dei diritti degli altri legittimari, la "tenuta" di questa costruzione è condizionata dal fatto che costoro mantengano, dopo la morte del de cuius, un atteggiamento consenziente verso la volontà del defunto e quindi non contestino le attribuzioni da questi effettuate (per impugnare le liberalità lesive della legittima la legge concede infatti dieci anni di tempo dopo la morte del de cuius e non è consentita alcuna rinuncia mentre il defunto è in vita).

L'utilizzo del trust in funzione successoria

- Resta salvo il caso che il trust sia in varia misura "combinato" con la stipula di un "patto di famiglia" e cioè di quel contratto, finalizzato proprio alla realizzazione del passaggio generazionale nell'azienda familiare, al quale il codice civile (articoli 768-bis e seguenti) conferisce il particolare effetto di non essere contestabile in sede di successione dell'imprenditore defunto.

Convegno Trust 2025

- Nel recente passato dottrina autorevole osteggiatrice dell'istituto del trust ha condizionato il sistema normativo italiano tentando di introdurre una sorta di trust all'italiana».
- si tratta del cosiddetto vincolo di destinazione
- Con l'art. 2645-ter è stato sancito che, mediante atto pubblico, determinati beni immobili e mobili registrati possono essere destinati “alla realizzazione di interessi meritevoli di tutela” per una durata non superiore a novant'anni o per la durata della vita della persona fisica beneficiaria.
- Per vincolo di destinazione si intende ad esempio l'atto con cui i genitori vincolano un dato edificio ad abitazione del figlio disabile; oppure l'atto con il quale il proprietario di una villa con un grande parco, destina il parco ad ospitare l'annuale festa patronale degli abitanti di quel territorio.
- In entrambi i casi, il vincolo serve a preservare nel tempo la destinazione che è stata voluta e a renderla insensibile rispetto alle vicende giuridiche nelle quali il bene vincolato incorrerà (ad esempio in caso di sua vendita o di sua trasmissione ereditaria).

Art. 2645-ter il vincolo di destinazione

- Il disegno ipotizzato non ha però avuto, almeno finora, gli effetti sperati, in quanto l'istituzione di vincoli di destinazione (che ha comunque una sua dignità e un suo non indifferente perimetro di utilizzo) è limitata a un numero ristretto di casi e che il trust rimane ancora la strumentazione preferita.
- Il vincolo di destinazione e il trust, tra l'altro, sono appartenenti alla stessa "famiglia", in quanto, in effetti, il trust altro non è che una species del genus dei "vincoli di destinazione": con questa espressione infatti si intende, con riferimento all'insieme dei rapporti giuridici facenti capo a quel soggetto, l'atto con il quale una parte di questi rapporti vengono isolati dal resto, per essere appunto finalizzati a una certa destinazione.

Convegno Trust 2025

Art. 2645-ter il vincolo di destinazione

- Da questa finalizzazione deriva dunque l'effetto segregativo dei beni "destinati" rispetto agli altri beni appartenenti al medesimo soggetto: mentre questi ultimi hanno la loro sorte "ordinaria" (ad esempio: si trasmettono agli eredi in caso di morte del loro titolare; sono aggredibili dai suoi creditori; eccetera), il vincolo impresso sui beni "destinati" comporta che essi sono invece dedicati alla realizzazione dello scopo di destinazione: ad esempio, sono pignorabili solo dai creditori che hanno maturato i loro crediti nell'esercizio dell'attività di destinazione.
- Ma anche il trust, come più volte sottolineato, ha l'effetto di segregare i beni del trust rispetto al rimanente patrimonio del trustee e quindi, sotto questo profilo i due istituti non differiscono.

Convegno Trust 2025

Art. 2645-ter il vincolo di destinazione

- I punti di non contatto sono due:
- a) il vincolo di destinazione può riguardare solo beni immobili o beni mobili iscritti in pubblici registri (quando invece nel trust non vi sono limitazioni del genere);

Convegno Trust 2025

Art. 2645-ter il vincolo di destinazione

- a) il vincolo di destinazione può riguardare solo beni immobili o beni mobili iscritti in pubblici registri (quando invece nel trust non vi sono limitazioni del genere);
- b) inoltre, nel trust vi è affidamento al trustee della proprietà dei beni in trust, con maggior efficienza nella realizzazione dello scopo per il quale lo strumento viene istituito, in ragione del coinvolgimento di un soggetto obbligato a curarne l'attuazione.

Convegno Trust 2025

Art. 2645-ter il vincolo di destinazione

- Anche l'art. 2645 ter (come il Trust) rappresenta una rilevantissima eccezione a quella fondamentale regola del nostro sistema giuridico, codificata nell'articolo 2740 del Codice civile, per effetto della quale ciascun soggetto risponde delle proprie obbligazioni "con tutti i propri beni presenti e futuri": in altri termini, a garanzia dei creditori e della loro parità di trattamento, il patrimonio di ciascuna persona (sia quello attualmente posseduto, sia quello che verrà in futuro acquisito) è per intero ""dedicato"" a far fronte alle obbligazioni che gravino su quello stesso soggetto.

Convegno Trust 2025

Art. 2645-ter il vincolo di destinazione

- Diversamente da altri istituti italiani (fondo patrimoniale, strettamente collegato alla soddisfazione dei “bisogni della famiglia”, patrimonio destinato al compimento di specifico affare della società), il vincolo di destinazione si propone quale genus delle varie species di «istituti segregativi» perché presupporre un’area applicativa estremamente ampia e più generica o indeerminata.
- La differenza del vincolo di destinazione rispetto alle fattispecie già esistenti nel nostro ordinamento è quindi notevole.
- Non vi sono vincoli di natura soggettiva, posto che beneficiario del vincolo può essere non solo una persona con disabilità o una pubblica amministrazione, ma anche “altri enti o persone fisiche”, ma solo di natura oggettiva dei beni che possono formarne oggetto (beni immobili o mobili registrati)..

Convegno Trust 2025

Art. 2645-ter il vincolo di destinazione

- Il trust supera però anche l'ampiezza del vincolo di destinazione italiano che rimane normato quindi «vincolato» a determinati presupposti per quanto ampi a differenza del Trust stesso che è libero da ogni influenza di presupposti strutturali anche minimi vincolo.
- In conclusione I casi possibili erano due:
 - a) o il vincolo di destinazione si “affiancava” al trust e entrambi questi istituti “corrono” separatamente, come su due binari paralleli;
 - b) o il vincolo di destinazione diventava in Italia ciò che il trust è negli ordinamenti nei quali vige una legge disciplinatrice del trust (e quindi si tratterebbe di un “assorbimento” del trust nel nuovo vincolo di destinazione).
- E' evidente che il successo del Trust perdurante ha posto nel nulla questo tentativo di «italianizzare» una realtà che rimane autonoma e validamente vigente nel nostro OG

Convegno Trust 2025

Il Trust autodichiarato

- La stipulabilità (ammissibilità) del cosiddetto trust autodichiarato, nel quale cioè il disponente nomina se stesso quale trustee in vista della destinazione di un certo bene ad un determinato scopo e con ciò isolandolo dal restante suo patrimonio è acclarata
- Ciò che rileva, ad onta dei dubbi del passato, è che il trust autodichiarato sia meritevole di tutela : non vi è ragione di credere che dei genitori che si dichiarino sia disponenti che trustee nominando beneficiari i propri figli degli asset che stanno ponendo in trust vogliano eseguire attività illecite o dubbie essendo il trust di natura familiare non commerciale e spossessa definitivamente gli stessi genitori dei beni a vantaggio di terzi (i loro figli).

Il Trust autodichiarato

- ciò nonostante vi sono istituti di credito che si oppongono alla apertura di conti correnti dove vengono depositate somme liquide di trust autodichiarati , opponendo circolari interpretative di Banca d'Italia (sulla cui interpretazione contro il trust stato dichiarati vi sono molti dubbi in tal senso non qui trattabili)
- viene però da chiedersi essendo l'istituto del trust auto dichiarato lecito è presente sul mercato è ammissibile che un istituto di credito rinunci alla sua funzione obbligatoria comprovata dal testo unico bancario del 2003 d offrire i propri servizi alla clientela che necessiti ?
- servizi che hanno ovviamente una funzione pubblica
- il dibattito in tal senso è ancora aperto

- L'atto istitutivo del trust è tassato con la sola imposta fissa di registro, pari a 200 euro.
- **Conferimento dei beni:** se riguarda immobili o diritti reali immobiliari, l'atto sconta anch'esso l'imposta **in misura fissa** (200 €)
- Principio di Neutralità del Trust
- Originariamente, secondo l'Amministrazione Finanziaria (circolare n. 48/E del 6 agosto 2007) è soggetto a tassazione, con le regole proprie della imposta di donazione, l'atto con il quale il trust viene dotato di patrimonio, mentre non è soggetta ad alcun prelievo (perché assorbita nella predetta tassazione "iniziale") l'attribuzione dei beni che il trustee effettui a favore dei beneficiari del trust.

- Questa tassazione immediata dell'atto di dotazione appariva però una forzatura secondo gli stessi principi fiscali (tassare ciò di cui si gode mentre l'attribuzione al beneficiario è successiva), tanto che è stata contestata in alcune sentenze di Commissioni Tributarie Provinciali (di Caserta, l'11 giugno 2009, di Bologna il 30 ottobre 2009 e di Salerno, l'8 ottobre 2010), in quanto il presupposto dell'imposta di donazione è l'arricchimento del beneficiario, che invero si realizzerà se e nel momento in cui il trustee effettuerà attribuzioni in suo favore.
- Più corretta sarebbe stata indubbiamente la tassazione del trust al momento di queste attribuzioni a cui da ultimo si è giunti con le recenti interpretazioni (cfr. a giurisprudenza, specie con l'ordinanza 1131/2019 e la sentenza 15453/2019, ha affermato **la neutralità per qualsiasi tipo di trust** del momento dell'entrata dei beni nel trust, e che la tassazione si debba piuttosto riferire al momento dell'attribuzione finale dei beni ai beneficiari; cfr. anche **Angelo Busani "Nel trust opzione per l'imposta alla dotazione dei beni" – Sole24Ore, 10 aprile 2024**

- Pertanto al momento delle attribuzioni si applicano le imposte sulle successioni e donazioni
- Principio generale (secondo Cassazione e Circolare AE 34/E/2022):
 - tassazione solo al momento dell'attribuzione finale ai beneficiari (non all'istituzione né alla dotazione).
- Aliquote e franchigie: quelle ordinarie dell'imposta sulle donazioni:
 - 4% con franchigia di 1.000.000 € per coniuge e parenti in linea retta;
 - 6% con franchigia di 100.000 € per fratelli e sorelle;
 - 6% senza franchigia per altri parenti fino al 4° grado;
 - 8% senza franchigia per altri soggetti.
- 👉 Quindi: se Tizio istituisce un trust con beni immobili, il conferimento paga solo imposte fisse. Quando il trustee attribuisce i beni al figlio Caio, scatterà l'imposta di donazione al 4% sul valore eccedente 1.000.000 €

Conclusioni

- Quanto il nostro ordinamento necessitasse di una regolamentazione dei patrimoni destinati lo ha testimoniato il fervore che da oltre 15 anni si è manifestato intorno all'istituto del trust, al fine di realizzare anche in Italia proprio quella separazione di patrimoni che è utile per mille fini: per esigenze imprenditoriali, per questioni professionali, per la tutela di soggetti deboli, per operazioni finanziarie, e così via..

Convegno Trust 2025